



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11259

concernente la modifica dello Statuto e il rinnovo del Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali" per il periodo 2023 – 2026

Lugano, 1 settembre 2022

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

1. Premessa

Il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale per la gestione delle attività degli allora Istituti Sociali Comunali (ISC) nella propria seduta del 26 giugno 2018. Rispetto alla proposta sottoposta alla sua attenzione da parte del Municipio (cfr. MMN. 9241 del 25/06/2015), il legislativo ha fatto propri alcuni emendamenti presentati dalla Commissione speciale che ha analizzato il Messaggio. In particolare, il Consiglio Comunale ha ridimensionato i settori di attività che il Municipio aveva previsto passassero all'ente autonomo, escludendo i settori socio-territoriali quali lo sportello AVS, l'Ufficio di intervento sociale (UIS) e il Servizio di accompagnamento sociale (SAS).

L'Ente autonomo è giuridicamente e formalmente operativo dal 1° gennaio 2020 e gestisce oggi le seguenti attività:

- A. gestione ordinaria delle case per anziani e delle infrastrutture al loro interno di proprietà del Comune di Lugano e dell'Ente autonomo casa anziani Lugano-Canobbio;
- B. gestione operativa del settore giovani, ovvero di Casa Primavera, dei nidi d'infanzia e delle infrastrutture al loro interno di proprietà del Comune di Lugano.

Il Mandato di prestazione, che ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e l'Ente nell'ambito della gestione di Lugano Istituti Sociali è entrato in vigore al momento in cui l'Ente è diventato operativo e ha una durata di tre anni. Come da art. 19 cpv. 2, le parti contraenti s'impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei mesi prima della sua scadenza. Ed è attraverso il presente messaggio, che il Municipio chiede a codesto onorando consesso di voler approvare il rinnovo del mandato, per un ulteriore periodo di 4 anni.

2. L'Ente autonomo Lugano Istituti Sociali: evoluzione 2020 – 2022

L'anno 2020 è stato principalmente caratterizzato dall'avvento della pandemia, che ha colpito molto duramente il fronte socio-sanitario. È stato il primo anno di gestione autonoma dell'Ente LIS ciò che ha comportato un impegno amministrativo importante, soprattutto nell'assorbire i nuovi compiti. Le sinergie e le collaborazioni con l'intera amministrazione cittadina si sono mantenute attive e ciò ha permesso di arrivare alla fine dell'anno 2020 con la giusta struttura organizzativa e basi maggiormente sviluppate al buon funzionamento dell'Ente.

Il 2021 è stato contraddistinto dall'apertura del nuovo Centro polifunzionale di Pregassona Polis (casa anziani, nido d'infanzia e centro diurno), avvenuta nel mese di ottobre dello stesso anno con la conseguente dismissione della Residenza al Castagneto di Castagnola e del nido di Viganello.

Purtroppo nel 2021 l'Ente è stato nuovamente confrontato dal virus Covid-19, che ha diffuso incertezze durante tutto l'anno.

A settembre del 2022 è prevista l'inaugurazione del nuovo centro diurno terapeutico situato all'interno del Centro Polis.

In generale si può affermare che le sei case per anziani rappresentano il luogo di vita, dove il bisogno di cura e di sostegno della persona anziana e dei suoi familiari è accolto e ascoltato. Nella Residenza Gemmo, a Casa Serena e al nuovo Centro Polis la persona anziana affetta da disturbi cognitivi viene accolta in reparti specifici. L'architettura degli spazi, le competenze del personale capace di entrare in relazione e comprendere le difficoltà determinate dalla perdita cognitiva, contribuiscono a proteggerla e a garantire il miglior benessere possibile. La filosofia di cura e gli approcci adottati pongono al centro la persona, adattando l'organizzazione e le attività ai bisogni.

Presso il reparto di cure palliative situato al Centro Polis, vengono erogate cure specifiche, orientate non solo alla dimensione fisica, ma anche a quella sociale, psichica e spirituale, quando la malattia cronica o il sopraggiungere della fase terminale determinano una condizione nella quale gli approcci di cura sono finalizzati ad offrire la miglior qualità di vita alla persona malata e alle persone per lei significative. Questi comprendono la partecipazione della persona alla scelta del piano di cura e il supporto alla famiglia nel condividere decisioni e fronteggiare le tensioni emotive.

Il reparto di emodialisi situato presso Casa Serena permette ad anziani che lo necessitano di sottoporsi al trattamento dialitico in struttura, senza dover affrontare il trasferimento in ospedale e i disagi che ne derivano. L'ambiente familiare e il comfort di questo reparto facilitano l'adattamento e l'accettazione della condizione di salute.

Come accennato in precedenza, con l'imminente apertura del centro diurno terapeutico, il LIS estende il concetto di rete di servizi a quello di integrazione delle competenze e degli approcci a favore della persona affetta da patologie croniche, invalidanti e degenerative che vivono al proprio domicilio. L'obiettivo è quello di mantenere o migliorare la qualità di vita attraverso prestazioni socioterapeutiche, offrendo sostegno e sollievo alla famiglia. È permessa la permanenza notturna nel reparto protetto della struttura in caso di bisogno e necessità, dopo accurata valutazione con l'ospite e i familiari.

Anziani e famigliari possono contare sulla disponibilità di posti temporanei qualora un periodo di soggiorno sia reputata la soluzione per affrontare la riabilitazione dopo un evento acuto o per sostenere i famigliari che dovessero trovarsi temporaneamente impossibilitati a prendersi cura di loro. All'anziano vengono offerte prestazioni e trattamenti sovrapponibili a quelli dei residenti e sono integrati nei programmi di animazione.

Nella stanza Snoezelen del Centro Polis, interventi di attivazione o rilassamento sono offerti agli utenti del servizio di cure a domicilio SCuDo e ai residenti del LIS, grazie all'approccio relazionale e agli stimoli sensoriali selezionati da collaboratrici esperte. L'esperienza di attività in rete tra l'ambulatorio pediatrico e i nidi d'Infanzia del LIS permette la promozione di progetti educativi per il bambino con la famiglia. L'attenzione della rete è rivolta anche al familiare curante, con l'offerta di supporto e sostegno forniti dalla collaborazione tra SCuDo, LIS e Fondazione Hospice Ticino.

Già attiva da settembre 2019, l'Ente LIS ha mantenuto la gestione della Direzione amministrativa di SCuDo. Questa collaborazione sposa la strategia federale in atto e condivisa da Cantoni e Comuni e risponde ad un modello nel quale la presa a carico della persona anziana curata al proprio domicilio è condivisa, basata sul bisogno, evitando problemi connessi con la frammentazione dei servizi, garantendo così la continuità delle cure.

I quattro nidi d'infanzia sono luoghi in cui il personale educativo instaura un rapporto di fiducia e collabora con le famiglie attraverso il dialogo quotidiano, favorendo la crescita dei piccoli ospiti attraverso l'esplorazione, la scoperta, il gioco e la protezione.

Nel Centro educativo di Casa Primavera l'impegno è rivolto all'accoglienza e all'accompagnamento del minorenne nel suo cammino di crescita verso l'autonomia e il senso di responsabilità. Costruire una relazione di qualità con il giovane, i suoi famigliari e la rete di riferimento è la strategia principale.

Di seguito, forniamo alcuni numeri relativi alla struttura del LIS, aggiornati al 31 dicembre 2021:

- Posti medicalizzati: 640 (di cui 14 in cure palliative)
- Residenti presi a carico - 2021: 864
- Età media: 87 anni
- Giornate di cura erogate - 2021: 191'536

- Numero di bambini presso i nidi d'infanzia: 121
- Giornate di occupazione - 2021: 18'221

- Numero di ragazzi presso Casa Primavera: 60
- Giornate di occupazione - 2021: 17'600

Collaboratrici e collaboratori LIS al 31 dicembre 2021:

- 437 unità di personale sanitario
- 152 unità di personale alberghiero e servizi generali
- 53 unità di personale educativo
- 28 unità di personale amministrativo (inclusi quadri sanitari ed educativi)
- 27 unità d'incarichi sociali
- 10 medici
- 93 unità di personale in formazione

Dal profilo della gestione del personale, si ricorda che approvando in data 29 novembre 2021 il MMN. 10773, il Consiglio Comunale ha acconsentito all'adozione del nuovo Regolamento delle collaboratrici e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali (ROCIS), riformulando contestualmente anche Statuto dell'ente e Mandato di prestazione, per aggiornare la base legale. Ratificato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 9 marzo 2022 e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 18 maggio 2022, il nuovo ROCIS è in vigore dal 18 maggio 2022.

3. La modifica dello Statuto dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali"

Attraverso il presente messaggio, approfittando della necessità di rinnovare il Mandato di prestazione, si approfitta per chiedere al Consiglio Comunale di voler approvare anche una piccola modifica allo Statuto, segnatamente all'art. 5 cpv. 2, del seguente tenore:

art. 5 – Gestione contabile e amministrazione dell'Ente (attuale)	art. 5 – Gestione contabile e amministrazione dell'Ente (nuovo)
<p>1. La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC ed alle disposizioni settoriali.</p> <p>2. L'esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell'attività aziendale (spazi espositivi, spazi teatrali e musicali, altri spazi, attività istituzionali, attività commerciali).</p> <p>3. Entro due mesi il conto d'esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.</p> <p>4. Entro quattro mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio.</p>	<p>1. La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC ed alle disposizioni settoriali.</p> <p>2. L'esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell'attività aziendale.</p> <p>3. Entro due mesi il conto d'esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.</p> <p>4. Entro quattro mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio.</p>

Si propone lo stralcio delle presunte "tipologie dell'attività aziendale" indicate tra parentesi all'art. 5 cpv. 2, in quanto non pertinenti con le effettive attività del LIS. Si tratta senza dubbio di un refuso ripreso dallo Statuto dell'Ente autonomo LAC (cfr. art. 5 cpv. 2), che può essere stralciato.

4. Il nuovo Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali"

Il nuovo mandato di prestazione, che si sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale con il presente messaggio, vorrebbe avere una durata di quattro anni (cfr. nuovo art. 19). Per Statuto (cfr. art. 2 cpv. 4), la durata può essere stabilita infatti da 1 a 4 anni.

Rispetto all'attuale Mandato di prestazione, già aggiornato con decisione del Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 con adeguamenti riferiti al nuovo ROCIS, le proposte di modifica presentate attraverso il messaggio di rinnovo sono minime e vengono di seguito presentate.

L'art. 5 cpv. 2 è semplificato, nel senso che è ricordato all'Ente che esso è tenuto a rispettare la legislazione in materia di commesse pubbliche nell'ambito del suo campo di applicazione, come del resto già definito esplicitamente dalla legge (cfr. art. 2 lett. a) LCPubb). Tuttavia, l'Ente non è tenuto a pubblicare annualmente la lista delle commesse che superano i CHF 5'000.00 aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente; obbligo che incombe esclusivamente al Cantone e ai Comuni (cfr. art. 7 cpv. 5 LCPubb). Per la verifica dell'idoneità il LIS può consultare la nuova piattaforma messa a disposizione del Cantone denominata Portale offerenti (cfr. art. 20 a LCPubb) e può sempre contare del supporto del Centro di competenza commesse pubbliche del Comune di Lugano.

L'art. 5 cpv. 4 dello Statuto è aggiornato rispetto alle collaborazioni più importanti del LIS con i servizi dell'amministrazione comunale.

L'art. 13 è aggiornato alla nuova denominazione della Revisione interna, oggi Controllo finanze della Città di Lugano.

L'adeguamento dei termini inserito all'art. 6 è stato invece introdotto per permettere un migliore adeguamento rispetto alle tempistiche cantonali.

Il cpv. 1 dell'art. 15, concernente gli obblighi informativi particolari che incombono all'Ente LIS nei confronti della Città, può essere stralciato dal momento in cui non trova alcuna concreta applicazione. Si tratta infatti di un refuso rimasto rispetto alla prima versione del Mandato di prestazione proposta dal Municipio con il MMN. 9241, che comprendeva il passaggio al nuovo ente anche dei settori socio-territoriali (sportello AVS, Ufficio di intervento sociale e servizio di accompagnamento sociale), rimasti invece presso la Divisione Socialità del nostro Comune, per volontà del Consiglio Comunale, condivisa dal Municipio. Infatti, l'applicazione della Legge sull'assistenza, del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale e la gestione di conti finanziati dalla Città è di competenza della Divisione Socialità e non dell'Ente LIS.

P.Q.M.

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamate tutte le norme legali nel concreto applicabili e in particolare gli artt. 13 cpv. 1 lett. m, 42 cpv. 2, 193b e 193c LOC, 9 cpv. 1 lett. m e 99ter RCom, s'invita il lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. La modifica dell'art. 5 cpv. 2 dello Statuto dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali" è approvata.
2. Il Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali" per il periodo 2023-2026 è approvato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Michele Foletti



Segretario comunale
Robert Bregy

Ris. mun. 01/09/2022

Allegati:

1. Statuto Ente Autonomo di diritto comunale "Lugano Istituti Sociali" con proposta di modifica.
2. Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali" per il periodo 2023-2026.

STATUTO
ENTE AUTONOMO DI DIRITTO COMUNALE
“LUGANO ISTITUTI SOCIALI”

Capitolo I Generalità

Art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Lugano costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Lugano Istituti Sociali (in seguito detto Ente e /o LIS).
2. L’Ente ha propria personalità giuridica, indipendente dall'amministrazione comunale, con sede a Lugano.
3. Il Comune di Lugano ne garantisce gli impegni.
4. All’Ente possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, secondo modalità da definire.

Art. 2 Scopo e compiti

1. L’Ente, senza scopo di lucro, ha i seguenti compiti:
 - gestione operativa ordinaria delle case anziani e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, nel quadro del mandato di prestazione stipulato con il Cantone;
 - gestione operativa ordinaria di altre case anziani, previo accordo del Consiglio Comunale;
 - gestione operativa del settore giovani (Casa Primavera e Nidi d’infanzia) nel quadro del mandato di prestazione stipulato con il Comune.
2. L’Ente può costituire delle entità ad esso vincolato con lo scopo di ottemperare le disposizioni vincolanti dalla autorità federali e cantonali o dai firmatari terzi di contratti assicurativi previa informazione al Consiglio Comunale.
3. La proprietà degli stabili e delle infrastrutture in essi contenute e la competenza per decidere gli investimenti restano al Comune; modalità e criteri vengono definiti tra le parti di comune accordo.
4. Per definire i compiti dell’Ente e i rapporti tra questo e il Comune di Lugano, vengono allestiti dei mandati di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio Comunale.
5. Per assolvere i propri compiti il Comune di Lugano concede all’Ente l'utilizzo gratuito di quanto indicato al punto 2.2. alle condizioni stabilite nel mandato di prestazione.
6. Eventuali compiti supplementari pertinenti al campo di attività di cui al cpv.1, ma non contemplati e finanziati dai mandati cantonali, potranno essere attribuiti all’Ente con apposito Mandato di prestazione comunale, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai suoi compiti l'Ente dispone:
 - a) del contributo globale messo a disposizione dalla Città nell'ambito del Mandato di prestazione per i servizi parzialmente sottoposti al Contratto di prestazione cantonale e/o federale (nidi d'infanzia);
 - b) del contributo globale cantonale regolato dal relativo Contratto di prestazione;
 - c) da eventuali contributi di altri enti pubblici e privati;
 - d) dei mezzi che lo stesso Ente ricava dalle sue attività (entrate, rette, locazione strutture, assicuratori malattie, erogazione servizi, ecc.).
2. Il Comune concede all'Ente un capitale di dotazione iniziale di CHF 500'000.00.
3. Al momento della costituzione dell'Ente il Comune procede inoltre al trasferimento dei finanziamenti speciali (Fondo 1, 2 e 3) relativi alle attività sociali riferite al campo di attività dell'Ente, iscritti a bilancio della Città.
4. L'Ente allestisce un piano finanziario della durata del Mandato di prestazione e lo aggiorna annualmente sulla base dell'ultimo consuntivo e dell'ultimo preventivo. Il piano finanziario viene allegato al Mandato di prestazione e ne è parte integrante.

Art. 4 Copertura del disavanzo e ripartizione delle eccedenze di esercizio

1. Il fabbisogno dell'Ente è coperto dalla Città mediante un contributo stabilito sulla base dei conti preventivi presentati annualmente da Lugano Istituti Sociali e approvati dal Municipio sulla base del piano finanziario.
2. Nel caso in cui il disavanzo di esercizio riscontrato nei conti consuntivi del settore non sottoposto al contratto di prestazione cantonale (nidi d'infanzia) sia superiore al contributo versato, la differenza è coperta dalle riserve libere o in assenza di esse dal Comune.
3. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio sia inferiore al contributo versato, oppure venga coperto totalmente dalle eccedenze d'esercizio delle altre attività dell'Ente, il contributo del Comune viene capitalizzato dall'Ente nelle riserve libere destinate alla copertura degli anni successivi dei risultati d'esercizio dei nidi d'infanzia.
4. Per l'utilizzo di eventuali eccedenze di esercizio derivanti dalla gestione delle case anziani fanno stato le disposizioni del Mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale.
5. Eventuali eccedenze disponibili derivanti dalle attività dell'Ente devono essere utilizzate per la costituzione di riserve, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e/o a progetti e iniziative riferiti alle attività dell'Ente mirate principalmente alla qualità dei servizi così come previsto dal contratto di prestazione cantonale.

Art. 5 Gestione contabile e amministrazione dell'Ente

1. La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC ed alle disposizioni settoriali.
2. L'esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell'attività aziendale (~~spazi espositivi, spazi teatrali e musicali, altri spazi, attività istituzionali, attività commerciali~~).
3. Entro due mesi il conto d'esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.
4. Entro quattro mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza comunale

1. Il Consiglio comunale esercita l'alta vigilanza sull'Ente.
2. Il Municipio è preposto alla vigilanza dell'Ente, al controllo operativo - procedurale sulla gestione contabile e amministrativa. L'Ente trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento su richiesta del Municipio. Le analisi comprendono pure la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle convenzioni in essere.
3. Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, l'Ente deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria.
4. La Commissione della gestione del Consiglio Comunale riceve, per il tramite del Municipio, i preventivi e i consuntivi dell'Ente e l'esito delle verifiche sulla sua attività degli organi cantonali e federali.

Art. 7 Esenzione fiscale

L'Ente, riservata la decisione del Dipartimento delle Finanze, è esente da imposte cantonali e comunali.

Capitolo II Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio di amministrazione (in seguito anche detto "Consiglio");
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di revisione.

a) Il Consiglio di amministrazione

Art. 9 Composizione, designazione e durata della carica

1. Il Consiglio si compone di 7 (sette) membri designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipio.
2. Un membro deve essere il Municipale di riferimento, che assume la carica di Presidente.
3. Il Consiglio deve essere composto da membri con comprovata esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento ottimale dello scopo e dei compiti di cui l'art. 2 del presente Statuto.
4. I dipendenti dell'Ente non sono eleggibili nel Consiglio.
5. Riservato il primo mandato, i membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade sei mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali. Resta riservata la facoltà del Consiglio Comunale di revocare anticipatamente singoli membri del Consiglio qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 10 Convocazione e sedute

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno quattro volte all'anno.
2. Il Consiglio deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o il Direttore lo richiedono.
3. Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 (quattro) membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Direttore.
6. Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che la maggioranza dei membri sia d'accordo con questa modalità.

Art. 11 Compiti e attributi

1. Il Consiglio sovrintende alla direzione dell'Ente ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.
2. L'Ente, riservate le competenze decisionali degli organi comunali e cantonali, come pure eventuali deleghe attribuite alla Direzione, esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) approva i regolamenti e le disposizioni interne;
 - b) negozia, approva e attua i mandati di prestazione annuali con il Cantone;
 - c) nomina il Direttore e il personale;
 - d) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'Ente verso terzi;
 - e) propone i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio.
3. Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 12 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio sono presentate all'Ente e al Consiglio comunale.

b) Direzione

Art. 13 Competenze

1. La Direzione gestisce gli affari correnti dell'Ente secondo le istruzioni e le decisioni del Consiglio.
Essa rappresenta l'Ente e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio, formulando il suo preavviso.
2. La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 14 Il personale¹

1. I rapporti di lavoro dell'Ente con i propri collaboratori sono retti da un Regolamento mutuato dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL). Rispetto a quest'ultimo sono consentite solo modifiche che tengono conto delle specificità dell'Ente.
2. Il testo iniziale del Regolamento è adottato dal Consiglio Comunale di Lugano. Successivamente eventuali modifiche del ROCCL dovranno essere integrate nel Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. La Cassa Pensioni è quella della Città di Lugano.
4. I dipendenti dell'Ente eleggono una Commissione del personale composta da 9 membri, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali.
I membri devono rappresentare i vari settori professionali; i quadri non sono eleggibili.

¹ cpv. 1 e 2: modifiche approvate dal Consiglio comunale di Lugano il 29.11.2021, dal Consiglio di Stato il 16.03.2022.

I compiti e le modalità di funzionamento della Commissione sono definiti da un regolamento interno emanato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e devono essere analoghi a quelli stabiliti per la Commissione del personale dal Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Lugano.

Art. 15 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione indipendente.

Capitolo III Disposizioni finali

Art. 16 Scioglimento

1. L'Ente può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio Comunale.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali.
4. Eventuali residui patrimoniali spettano al Comune di Lugano.

Art. 17 Entrata in vigore

Il Municipio stabilisce l'entrata in vigore del presente Statuto, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.

Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali"

Le parti contraenti

Il Comune di Lugano, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario
(in seguito Comune o Città)

e

L'Ente autonomo "Lugano Istituti Sociali", rappresentato dal suo Presidente e dal Direttore
(in seguito anche detto Ente e/o LIS)

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE

Capitolo I Quadro legale di riferimento

Art. 1 Basi legali

Nell'esercizio delle varie attività, l'Ente è tenuto al rispetto e alla corretta applicazione di ogni normativa vigente attinente al proprio campo di azione, tra cui:

Leggi federali e cantonali

- In generale: Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz; del 30 novembre 2010), Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie; del 15 settembre 2003), Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (del 5 ottobre 1984), Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; del 18 marzo 1994); Legge sull'assistenza e cura a domicilio (del 30 novembre 2020; LACD);
- Per le questioni legate ai dati sensibili contenuti nelle cartelle personali degli ospiti/utenti gestiti da tutti i servizi dell'Ente: Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch; del 15 marzo 2011) e il relativo Regolamento di applicazione (RLArch; del 28 marzo 2012), la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP; del 9 marzo 1987) e il relativo Regolamento di applicazione (RLPDP; del 6 dicembre 2000);

- In ambito di commesse pubbliche: Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb; del 20 febbraio 2001), Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP; del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001), relativo Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP; del 12 settembre 2006).

Regolamentazioni comunali

Le disposizioni legali vigenti (Regolamenti e Ordinanze municipali) restano di competenza per promulgazione, abrogazione e modifiche, degli organi comunali. L'applicazione dei relativi disposti è demandata all'Ente.

Art. 2 Deleghe operative

Nell'ambito della sua attività ordinaria l'Ente è autorizzato a sottoscrivere accordi o contratti specifici che rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti, in particolare con Confederazione, Cantone, Comuni, Casse malati e altre istituzioni.

Capitolo II Oggetto del mandato

Art. 3 Oggetto del mandato

1. Il presente mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e l'Ente nell'ambito della gestione di Lugano Istituti Sociali.
2. L'**allegato I**, avente come oggetto disposizioni particolari per i vari settori di attività dell'Ente, è parte integrante del presente mandato.
3. Il piano finanziario è parte integrante del presente mandato.

Art. 4 Compiti generali

1. L'Ente, nel rispetto del proprio statuto, ha i seguenti compiti:
 - gestione operativa ordinaria delle case anziani e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, nel quadro del contratto di prestazione stipulato con il Cantone, dell'ente autonomo casa anziani Canobbio-Lugano, così come di altre case anziani, previo accordo del Comune (v. **allegato I**);
 - gestione operativa del settore giovani: Casa Primavera e Nidi d'Infanzia (v. **allegato I**);
2. L'Ente collabora attivamente con le diverse associazioni, istituzioni e enti presenti sul territorio al fine di promuovere le sue attività.

Art. 5 Obblighi dell'Ente

1. L'Ente si impegna a sviluppare e mantenere servizi e prestazioni di qualità orientati alla soddisfazione e alla cura dell'utente. Ove possibile, esso si impegna a promuovere e favorire le attività a sostegno dell'ambiente e della salute.
2. L'Ente è tenuto al rispetto della legislazione in materia di commesse pubbliche.
3. Nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di commesse pubbliche, l'Ente si impegna a tenere in debita considerazione le ditte e i commercianti locali.
4. L'Ente mantiene le collaborazioni già in essere e consolidate con alcuni servizi della Città (Controllo finanze, Cancelleria Comunale, Divisione informatica, Divisione risorse umane, Divisione affari giuridici, Divisione Spazi Urbani). Le collaborazioni e i rapporti che intercorrono fra l'Ente e i servizi interessati sono oggetto di specifici accordi di competenza del Municipio.

Art. 6 Termini

1. Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio, per il tramite della Divisione finanze, entro cinque mesi dalla chiusura dell'anno contabile.
2. Il Preventivo deve essere fornito al Municipio, per il tramite della citata Divisione, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Nell'anno di scadenza del mandato il preventivo unitamente al piano finanziario deve essere fornito al Municipio entro il 30 aprile.

Capitolo III Risorse**Art. 7 Personale**

1. Le collaboratrici e i collaboratori dell'Ente sottostanno ad un Regolamento mutuato del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano, come previsto dall'art. 14 dello Statuto.
2. L'Ente deve dotarsi di personale in numero adeguato e con i requisiti sul piano della preparazione professionale, delle conoscenze empiriche e delle capacità relazionali necessarie in linea con i parametri indicati dal Contratto di prestazione stipulato con il Cantone, dagli accordi Cantionali e Federali e dalle relative leggi settoriali.
3. Nel rispetto dei requisiti di cui al capoverso precedente l'Ente si impegna, a parità di condizioni, ad assumere personale residente.
4. La formazione continua e gli aggiornamenti volti a incrementare le conoscenze professionali dei collaboratori sono sostenuti e incoraggiati, così come l'offerta dei posti di apprendistato per i vari settori di attività.

Art. 8 Previdenza professionale

1. L'Ente affilia i propri collaboratori alla previdenza professionale (LPP) presso la Cassa pensioni di Lugano (CPDL).
2. Esso può rivendicare eventuali rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione della CPDL.

Art. 9 Immobili

1. Gli immobili restano di proprietà del Comune. Essi vengono concessi per uso comodato all'Ente.
2. Per eventuali locazioni riguardanti spazi richiesti da enti terzi, non riguardanti o coinvolgenti le attività dell'Ente, è necessaria l'autorizzazione preliminare del Comune e gli incassi sono riversati alla Cassa comunale.
3. Nell'ottica di una maggiore economicità, l'Ente coordina i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stabili. Gli interventi aventi carattere migliorativo (investimenti) sono seguiti e sopportati finanziariamente dal Comune.
4. In occasione di piccoli investimenti, attribuibili ai finanziamenti speciali in essere al bilancio dell'Ente, gli stessi sono gestiti autonomamente dallo stesso assumendone il carico finanziario; nella relazione annuale d'esercizio l'Ente informa in dettaglio su questa fattispecie.
5. L'Ente deve garantire e sopportare finanziariamente la manutenzione ordinaria legata alla gestione quotidiana delle strutture degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture che si trovano al loro interno.
6. La manutenzione straordinaria viene effettuata dal Comune attraverso i propri servizi e/o terzi e finanziata dallo stesso. L'Ente collabora con i servizi comunali preposti nel definire le necessità e le priorità di intervento straordinarie e nell'allestimento di messaggi municipali aventi come oggetto le richieste di credito da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 10 Mezzi finanziari

1. L'Ente dispone principalmente dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) del contributo globale messo a disposizione dalla Città nell'ambito del Mandato di prestazione;
 - b) del contributo globale cantonale regolato dal relativo Contratto di prestazione;
 - c) di eventuali contributi di altri enti pubblici e privati;
 - d) dei mezzi che lo stesso Ente ricava dalle sue attività (entrate, rette, locazione strutture, assicuratori malattie, erogazione servizi, ecc.).
2. Il Comune concede all'Ente un capitale di dotazione iniziale di CHF 500'000.00 (cinquecentomila).
3. Al momento della costituzione dell'Ente il Comune procede inoltre al trasferimento dei finanziamenti speciali (Fondo 1, 2 e 3) relativi alle attività sociali riferite al campo di attività dell'Ente, iscritti a bilancio della Città.
4. L'Ente allestisce un piano finanziario della durata del Mandato di prestazione e lo aggiorna annualmente sulla base dell'ultimo consuntivo e dell'ultimo preventivo.

Art. 11 Flusso dei mezzi liquidi

1. La Città garantisce la necessaria liquidità dell'Ente. Esso allestisce un piano della liquidità annuale da presentare con il preventivo. Dal citato piano devono poter emergere eventuali necessità di mezzi liquidi, così come eventuali eccedenze da riversare a favore della Cassa comunale. Sulla base di questo documento, la Cassa comunale provvede a pianificare i fondi necessari.
2. Il tasso d'interesse semplice applicabile sul saldo del conto di collegamento Comune-Ente (base 360/360) viene stabilito annualmente sulla base delle condizioni di mercato vigenti.
3. La gestione della liquidità avviene in modo autonomo da parte dell'Ente su propri conti. L'Ente aggiorna immediatamente il piano di liquidità dandone comunicazione alla Divisione Finanze del Comune.

Capitolo IV Copertura del disavanzo e ripartizione dell'utile**Art. 12 Copertura del disavanzo e ripartizione delle eccedenze di esercizio**

1. Il fabbisogno dell'Ente è coperto dalla Città mediante un contributo stabilito sulla base dei conti preventivi presentati annualmente da Lugano Istituti Sociali e approvati dal Municipio sulla base del piano finanziario.
2. Nel caso in cui il disavanzo di esercizio riscontrato nei conti consuntivi del settore non sottoposto al contratto di prestazione cantonale (nidi d'infanzia) sia superiore al contributo versato, la differenza è coperta dalle riserve libere o in assenza di esse dal Comune.
3. Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio sia inferiore al contributo versato, oppure venga coperto totalmente dalle eccedenze d'esercizio delle altre attività dell'Ente, il contributo del Comune viene capitalizzato dall'Ente nelle riserve libere destinate alla copertura degli anni successivi dei risultati d'esercizio dei nidi d'infanzia.
4. Per l'utilizzo di eventuali eccedenze di esercizio derivanti dalla gestione delle case anziani fanno stato le disposizioni del Mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale.
5. Eventuali eccedenze disponibili derivanti dalle attività dell'Ente devono essere utilizzate per la costituzione di riserve, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e/o a progetti e iniziative riferiti alle attività dell'Ente mirate principalmente alla qualità dei servizi così come previsto dal contratto di prestazione cantonale.

Capitolo V Revisione**Art. 13 Ufficio di revisione e vigilanza sul mandato**

1. Il compito di effettuare la revisione viene conferito al Controllo finanze Città di Lugano.
2. Le prestazioni sono oggetto di fatturazione annuale sulla base di accordi specifici tra le parti.
3. Il Municipio di Lugano, tramite il Controllo finanze, è preposto alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile, amministrativa e procedurale dell'Ente. Su richiesta, il LIS trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

Capitolo VI Informazione e *controlling*

Art. 14 Obblighi informativi generali

L'Ente è tenuto a informare il Comune sui seguenti aspetti per tutti i suoi settori di attività:

- utilizzo risultato d'esercizio;
- variazioni basi legali, in particolare in occasione di avvii di procedure di consultazione;
- aggiornamento annuale del Piano finanziario sulla base dell'ultimo consuntivo e preventivo;
- variazioni fondi finanziamenti speciali;
- analisi scostamenti tra preventivi e consuntivi;
- tipologie di deleghe in essere.

Art. 15 Obblighi informativi particolari

Per quanto concerne i dati sensibili l'Ente ne garantisce la corretta gestione nell'esecuzione delle attività ordinarie e ne dà informazione alla Città applicando le disposizioni vigenti in materia di informazione e dati sensibili.

Art. 16 Controllo delle prestazioni

1. L'Ente allestisce e trasmette annualmente o in ogni momento, su richiesta del Comune, i seguenti documenti:
 - documentazione finanziaria;
 - rapporti di attività;
 - analisi del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle convenzioni in essere;
 - rapporto di revisione;
 - rapporto d'esercizio.
2. Il Comune procede al controllo operativo-procedurale sulla gestione contabile e amministrativa.
 - a. Centri di costo con contratto di prestazione cantonale

L'Ente è tenuto a presentare annualmente l'esito delle verifiche attuate dal DSS a fronte dei mandati in essere con l'Autorità cantonale.

Il Comune si riserva di procedere con proprie verifiche specifiche.
 - b. Centri di costo senza contratto di prestazione cantonale

Indicatori per le attività di *controlling*:

 - Nidi d'infanzia senza Mandato di prestazione

Numero di casi gestiti; questionario di soddisfazione (campionatura della popolazione interessata); altri indicatori (tempo, costo medio, ...).

Art. 17 Obiettivi e reportistica

La Città e l'Ente sottoscrivono degli accordi annuali per i servizi e per le prestazioni della sua struttura e l'Ente redige annualmente resoconti d'attività mediante i quali viene garantita la trasparenza dell'operato svolto in particolare per:

- a. Case per anziani e Casa Primavera
- b. Nidi d'infanzia

Capitolo VII Altre disposizioni

Art. 18 Responsabilità

L'Ente è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

Art. 19 Durata e rinnovo

1. Il presente mandato ha una durata di 4 anni.
2. Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.

Art. 20 Disdetta e revoca

1. Il mandato può essere disdetto dal Consiglio Comunale con un preavviso di 1 (un) anno.
2. In caso di gravi inadempienze dell'Ente il mandato può essere revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio Comunale.
3. In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 21 Fatture scoperte

Il Comune provvede all'incasso delle fatture scoperte dei debitori e al pagamento delle fatture scoperte dei singoli Istituti registrate nella contabilità comunale fino alla data della costituzione dell'Ente.

Art. 22 Entrata in vigore

Il Municipio stabilisce l'entrata in vigore del presente mandato, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.

Allegato I – Disposizioni particolari per i vari settori di attività

Case anziani

- L'Ente si occupa della gestione ordinaria delle case anziani e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, dell'ente autonomo casa anziani Canobbio-Lugano, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive previste nelle leggi settoriali e nel contratto di prestazione con il DSS.
- L'Ente si impegna a rispettare gli standard qualitativi conformemente alla "Direttiva sulla qualità".
- L'Ente assicura un'assistenza rispettosa della persona e delle sue risorse fisiche e mentali, da realizzare attraverso la creazione di un buon rapporto interpersonale, con un'assistenza infermieristica e medica continua.
- L'Ente si impegna a garantire un tasso di occupazione superiore al 96% e ad ammettere di regola residenti domiciliati a Lugano (almeno il 96%).
- Nel rispetto dello statuto, la gestione operativa ordinaria di altre case anziani è possibile previo accordo del Comune di Lugano.
- Eventuali eccedenze disponibili derivanti dalle attività dell'Ente devono essere utilizzate per la costituzione di riserve, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e/o a progetti e iniziative riferiti alle attività dell'Ente mirate principalmente alla qualità dei servizi così come previsto dal contratto di prestazione cantonale.

Casa Primavera

- L'Ente si occupa della gestione operativa del settore giovani, tra cui rientra pure la gestione di Casa Primavera e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive previste nelle leggi settoriali, nel contratto di prestazione con il DSS e nell'accordo di prestazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e degli standard qualitativi previsti.
- La gestione operativa del settore giovani persegue finalità di tipo educativo e di accompagnamento nel percorso di crescita di ciascun ospite e opera, nel limite del possibile, in sinergia con le famiglie, la scuola e tutta la rete di servizi di sostegno presenti nel territorio.

Nidi d'infanzia

- Sempre nell'ambito del settore giovani, l'Ente si occupa della gestione dei Nidi d'infanzia e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive previste nelle leggi settoriali ai fini dell'ottenimento del Contributo cantonale ad attività di sostegno alle famiglie.
- I Nidi d'Infanzia offrono servizi socio-educativi che accolgono richieste di collocamento diurno per bambini. Essendo i Nidi d'Infanzia centri aperti di indirizzo educativo, dalla presa a carico sono esclusi bambini con forme di handicap mentale e/o fisico grave e bambini che necessitano di un supporto medicalizzato continuo a causa di gravi patologie.
- Il Comune assume finanziariamente la perdita d'esercizio dei Nidi d'infanzia con una partecipazione del 20% dei costi riconosciuti e con la copertura dell'eventuale deficit residuo.